ALLEGATO A)

Modifiche e aggiornamenti al Regolamento della Consulta Comunale per l'Agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10 giugno 2021, per l'adeguamento al Regolamento Quadro sulle Consulte Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14 aprile 2022.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
ARTICOLO 1 Il Comune di Verona ritiene l'attività agricola parte essenziale per uno sviluppo armonico e coerente dell'economia cittadina ed intende promuovere, sostenere e coordinare ogni iniziativa atta a favorire e potenziare il suo inserimento nel complesso socio-economico della città.	**ARTICOLO 1 – Finalità** **INVARIATO**
ARTICOLO 2 Viene costituita la "Consulta Comunale per l'Agricoltura" che, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione della categoria, fornirà all'Amministrazione comunale gli elementi per produrre una concreta e fattiva collaborazione, propositiva e di impulso al fine di avviare una corretta programmazione delle attività agricole.	**ARTICOLO 2 - Istituzione** **INVARIATO**
ARTICOLO 3 Compito della Consulta Comunale per l'Agricoltura sarà quello di esprimere motivati pareri e formulare proposte di risoluzione e impulso inerenti a: 1. Promozione dell'agricoltura: a) promuovere iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura, come mostre mercato, mostra permanente ed altre; b) esaminare ed esprimere pareri su progetti di mostre e manifestazioni fieristiche a carattere agricolo; c) collaborare all'organizzazione di manifestazioni per l'agricoltura in altre città d'Italia ed all'estero; d) predisporre analisi conoscitive sul settore agricolo; e) tenere rapporti con Enti ed Istituti Pubblici, privati e del credito; f) proporre piani programmatici che esprimano la volontà degli operatori agricoli, g) favorire l'adeguamento delle norme del presente regolamento a quelle delle leggi sull'agricoltura; h) promuovere le iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura biologica; i) promuovere tutte le altre iniziative che riguardano direttamente l'attività agricola. 2. Insediamenti agricoli: a) esaminare ed esprimere proposte e pareri sulle future scelte urbanistiche riguardanti gli	**ARTICOLO 3 – Compiti** **INVARIATO**

insediamenti agricoli; b)intervenire a garanzia di una reale tutela dell'ambiente e delle attività agricole 3. Collaborazione con il Comune: a) esprimere pareri e suggerimenti sulla formulazione del bilancio comunale per tutti i problemi riguardanti il settore agricolo; b) proporre ed esprimere pareri sulla redazione dei regolamenti comunali del settore agricolo; c) collaborare con l'Amministrazione comunale nel coordinamento delle attività di diversi assessorati, quando questi trattino problemi dell'agricoltura.	
ARTICOLO 4 La Consulta per l'agricoltura è così composta: Assessore (consigliere delegato) dell'agricoltura; tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza; un rappresentante della Coldiretti; un rappresentante di Confagricoltura; un rappresentante della CIA; un rappresentante di Veronamercato; un rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese; un rappresentante del Consorzio Alta Pianura Veneta; un rappresentante di AIPO Verona; un rappresentante dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto; un rappresentante dell'ULSS 9 Scaligera Servizio Veterinario; un rappresentante della Camera di Commercio; un rappresentante della Commissione Provinciale Agricoltura; un rappresentante dell'Associazione AVEPROBI (Associazione Veneta Produttori Biologici); un rappresentante dell'UNIVR Dipartimento Biotecnologie. A seguito di formale richiesta di adesione, possono far parte della Consulta comunale tramite un proprio rappresentante, le Associazioni, gli enti di Terzo Settore e le forme associative dotate di statuto o di atto costitutivo, conformi a legge, che operano nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e delle attività che fanno parte della filiera agricola; le richieste di adesione devono essere inoltrate al Presidente della Consulta che, verificati il possesso dei requisiti oggettivi indicati, dispone in merito, informandone tempestivamente la Consulta stessa.	**ARTICOLO 4 – Composizione e adesione** 1. La Consulta per l'agricoltura è così composta: ~~Assessore (consigliere delegato) dell'agricoltura~~; **Sindaco o persona da lui/lei delegata** tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza; un rappresentante della Coldiretti; un rappresentante di Confagricoltura; un rappresentante della CIA; un rappresentante di Veronamercato; un rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese; un rappresentante del Consorzio Alta Pianura Veneta; un rappresentante di AIPO Verona; un rappresentante dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto; un rappresentante dell'ULSS 9 Scaligera Servizio Veterinario; un rappresentante della Camera di Commercio; un rappresentante della Commissione Provinciale Agricoltura; un rappresentante dell'Associazione AVEPROBI (Associazione Veneta Produttori Biologici); un rappresentante dell'UNIVR Dipartimento Biotecnologie. **2. La composizione iniziale di ogni Consulta comunale viene approvata con decreto del Sindaco.** **3. Possono partecipare ai lavori della Consulta Agricoltura, senza diritto di voto ed in ragione delle rispettive competenze per materia, gli Assessori delegati del Comune, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Coordinatori delle commissioni circoscrizionali preposte, i direttori d'area, i dirigenti e i funzionari dei competenti Uffici e/o Servizi. La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di alcuna indennità o rimborso spese.** 4. A seguito di formale richiesta di adesione, possono far parte della Consulta comunale, tramite un proprio rappresentante, **le Istituzioni, gli Ordini ed i Collegi professionali**, le

	Associazioni, gli enti di Terzo Settore e le forme associative dotate di statuto o di atto costitutivo, conformi a legge, che operano nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e delle attività che fanno parte della filiera agricola; ~~le richieste di adesione devono essere inoltrate al Presidente della Consulta che, verificati il possesso dei requisiti oggettivi indicati, dispone in merito, informandone tempestivamente la Consulta stessa.~~ **5. Per partecipare, come componenti, alla Consulta comunale per l'Agricoltura, i soggetti legittimati di cui al comma 4 del presente articolo devono trasmettere, in forma scritta, una specifica richiesta di adesione al Presidente della Consulta comunale dell'Agricoltura** **6. Al momento della richiesta, i soggetti di cui al comma 4 del** presente articolo devono: **a) svolgere attività senza scopo di lucro;** **b) essere legalmente rappresentati da soggetti con capacità di contrattare e di contrarre con la Pubblica Amministrazione;** **c) operare, in modo continuativo e da almeno due anni, nel territorio del Comune di Verona, nell'ambito di competenza della Consulta dell'Agricoltura.** **7. Nel caso in cui sia previsto dalla normativa vigente relativa alla materia di interesse, i richiedenti devono produrre l'iscrizione ai rispettivi registri od albi, comunque denominati, istituti a livello nazionale o regionale, attestanti il possesso di specifici requisiti. L'attestazione della suddetta iscrizione, consente di partecipare alla Consulta comunale dell'Agricoltura anche se i richiedenti non operano in modo continuativo, da almeno due anni, nel territorio del Comune di Verona.** **Unitamente alla richiesta di adesione, deve essere trasmesso lo statuto o l'atto costitutivo del richiedente, nonché la delibera od altro atto formale con cui viene designato un rappresentante del richiedente e il suo eventuale sostituto per la partecipazione all'Assemblea, entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) del comma 6 del presente articolo Ogni eventuale variazione sullo statuto o l'atto costitutivo, sul rappresentante designato e/o suo sostituto devono essere tempestivamente comunicati al Presidente, in forma scritta.**

	8. Il Presidente si avvale del Segretario di Assemblea per la verifica del possesso dei requisiti e dell'invio della documentazione di cui ai commi 6 e 7, dando riscontro sulla regolarità dei medesimi nella prima seduta di Assemblea utile. Nel corso della stessa seduta, in caso di esito positivo sulla verifica di regolarità, il Presidente dispone l'integrazione della composizione di Assemblea con i rappresentanti dei soggetti aderenti.
ARTICOLO 5 Sono organi della Consulta comunale l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente. L'Assemblea è costituita dai componenti designati e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che ne fanno parte, come indicato al precedente art. 4. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea ed a scrutinio palese tra i suoi membri. Se dopo due votazioni nessun candidato raggiunge il quorum indicato, resta eletto il candidato che, in terza votazione, ottiene il maggior numero di voti. Il Presidente, che entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione, indica tra i componenti dell'assemblea un vicepresidente, con funzioni vicarie per il caso si assenza o impedimento. Sino all'elezione del Presidente la Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Qualora lo ritenessero necessario, i singoli componenti la Consulta possono avvalersi di esperti da loro indicati e questi potranno partecipare alle riunioni ed esporre i propri pareri, senza diritto di voto.	**ARTICOLO 5 – Organi necessari e organizzazione interna** 1. Sono organi **necessari** della Consulta comunale l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente. L'Assemblea è costituita dai componenti designati e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che ne fanno parte, come indicato al precedente articolo 4. **2. Ciascun soggetto componente può far parte di una sola Consulta comunale per volta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento Quadro. La verifica del rispetto di tale requisito è effettuata dal Presidente prima di ogni convocazione, avvalendosi del Segretario.** 3. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea ed a scrutinio palese tra i suoi membri. ~~Se dopo due votazioni nessun candidato raggiunge il quorum indicato, resta eletto il candidato che, in terza votazione, ottiene il maggior numero di voti.~~ **Viene nominato Presidente colui che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute tra due o più soggetti, viene nominato il più giovane di età.** ~~Il Presidente, che entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione, indica tra i componenti dell'assemblea un vicepresidente, con funzioni vicarie per il caso si assenza o impedimento~~. Sino all'elezione del Presidente la Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Qualora lo ritenessero necessario, i singoli componenti la Consulta possono avvalersi di esperti da loro indicati e questi potranno partecipare alle riunioni ed esporre i propri pareri, senza diritto di voto. **4. Viene nominato Vicepresidente colui che**

	ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne svolge le funzioni. **5. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti una sola volta.** **6. Il Presidente rappresenta la Consulta comunale dell'Agricoltura e ne cura i rapporti con l'Amministrazione.** **7. In relazione all'organo di Assemblea, il Presidente:** **a) redige l'ordine del giorno di ogni seduta, avvalendosi del supporto del Segretario;** **b) convoca e presiede le sedute;** **c) cura la redazione delle proposte da sottoporre a votazione, avvalendosi del supporto del Segretario;** **d) sottoscrive i verbali di seduta e ne cura la trasmissione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.** **8. In caso di parità di voti espressi tra i componenti dell'Assemblea, il voto del Presidente vale doppio.**
ARTICOLO 6 La Consulta comunale per l'Agricoltura si riunirà, anche in videoconferenza, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente. Le sedute della Consulta sono pubbliche. La Consulta può essere convocata, in riunione straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della consulta una sala nella sede municipale e la strumentazione idonea allo svolgimento delle riunioni, anche in videoconferenza.	**ARTICOLO 6 – Funzionamento dell'Assemblea** 1. La Consulta comunale per l'Agricoltura si riunirà, anche in videoconferenza, in seduta ordinaria, almeno **due volte** ~~quattro volte~~ all'anno, su convocazione del Presidente. La Consulta può essere convocata, in riunione straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta una sala nella sede municipale e la strumentazione idonea allo svolgimento delle riunioni, anche in videoconferenza. **2. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono trasmessi in forma scritta, con modalità che assicurino la verifica dell'effettivo recapito, a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della seduta. Per le sedute straordinarie il termine è ridotto a cinque giorni.**
ARTICOLO 7	**ARTICOLO 7 - Votazioni** 1. La Consulta comunale per l'Agricoltura adotta

La Consulta comunale per l'Agricoltura adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. Le adunanze e le decisioni non sono valide se non vi è la presenza della metà più uno dei membri che compongono la Consulta.	le proprie decisioni a maggioranza semplice. ~~Le adunanze e le decisioni non sono valide se non vi è la presenza della metà più uno dei membri che compongono la Consulta.~~ **2. Le sedute sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora di distanza, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.** **3. Ciascun componente esprime un solo voto, salvo delega. Non possono essere cumulate più di due deleghe per ciascun componente presente.**
ARTICOLO 8 All'interno della Consulta possono essere formate delle Commissioni sia per lo studio dei problemi che per la loro attuazione.	**ARTICOLO 8 - Commissioni** **INVARIATO**
ARTICOLO 9 La Consulta comunale per l'Agricoltura ha durata pari a quella del Consiglio comunale.	**ARTICOLO 9 - Durata** **INVARIATO**
ARTICOLO 10 Tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dalla nomina e la relativa sostituzione.	**ARTICOLO 10 – Dimissioni, revoca e decadenza dei componenti** **1. I componenti della Consulta comunale dell'Agricoltura possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente della medesima Consulta .** **Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.** **2. In caso di accertati, gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta, il Consiglio comunale delibera la revoca dei componenti della Consulta comunale dell'Agricoltura.** **3. Il Presidente della Consulta comunale dell'Agricoltura dichiara decaduto il componente che rappresenti una Associazione di cui sia stato accertato lo scioglimento.** 4. Tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dalla nomina e la relativa sostituzione.
ARTICOLO 11	**ARTICOLO 11 – Funzioni segretario** 1. La Consulta nomina un Segretario,

La Consulta nomina un segretario, con il compito di curare le convocazioni e di redigere il verbale delle riunioni. L'incarico può essere affidato ad un componente della Consulta o ad un dipendente dell'Ufficio comunale che cura i problemi dell'Agricoltura.	**preferibilmente un componente dell'Assemblea,** con il compito di curare le convocazioni e di redigere il verbale delle riunioni. ~~L'incarico può essere affidato ad un componente della Consulta o ad un dipendente dell'Ufficio comunale che cura i problemi dell'Agricoltura~~. **2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trasmesso a tutti i componenti entro cinque giorni dalla sottoscrizione. I verbali sono resi disponibili in forma sintetica sul portale istituzionale del Comune.**
ARTICOLO 12 La partecipazione dei rappresentanti designati alla Consulta comunale per l'Agricoltura riveste carattere di volontariato e non è remunerata.	**ARTICOLO 12 – Gratuità partecipazione** **INVARIATO**
ARTICOLO 13 Le iniziative promosse o proposte dalla Consulta, se condivise e accolte dall'Amministrazione, devono essere finanziate in bilancio, dopo approvazione del Consiglio o della Giunta, secondo rispettive competenze.	**ARTICOLO 13 - Scioglimento** **1. Ciascuna Consulta comunale si scioglie con deliberazione del Consiglio comunale:** **a) per mancato raggiungimento degli scopi per cui sia stata istituita, previa deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti;** **b) qualora non si riunisca per almeno due volte nel corso di un anno;** **c) nel caso di accertata, mancata conformità delle attività ai principi di partecipazione e democraticità di cui al presente regolamento quadro, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1 e di cui all'art. 4.**
ARTICOLO 14 *Non presente nel testo vigente.*	**ARTICOLO 14 - Proposte** **NUOVO (già articolo 13 vigente, rinumerato)** **Le iniziative promosse o proposte dalla Consulta, se condivise e accolte dall'Amministrazione, devono essere finanziate in bilancio, dopo l'approvazione del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze.**